

STATUTO

COSTITUZIONE, SCOPI E COMPRESORIO

Art. 1 Costituzione

1 È costituito a norma degli art. 60ss del Codice Civile Svizzero il “Consiglio degli anziani del Cantone Ticino”, in seguito denominato Consiglio. Il Consiglio è aconfessionale e apartitico.

Art. 2 Scopi

1 Scopi del Consiglio:

- a) la promozione di una politica a favore delle persone anziane per assicurarne benessere e dignità;
- b) il sostegno all'autonomia e al mantenimento di un ruolo attivo dell'anziano nella società;
- c) il promovimento di una politica sociale volta alla qualità di vita per l'anziano fragile.

2 Il Consiglio:

- a) svolge funzione consultiva del Consiglio di Stato come stabilito dall'art. 24 della Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane (LANz, del 30 novembre 2010);
- b) esprime il proprio parere sugli atti governativi e legislativi che interessano la popolazione anziana del Cantone;
- c) tiene conto dell'opportunità di stabilire rapporti intergenerazionali.

3 L'attività del Consiglio consiste pure in iniziative proprie, in particolare per quel che riguarda progetti, pubblicazioni ed eventi su temi di attualità.

Art. 3 Comprensorio

1 L'attività del Consiglio è limitata al Cantone Ticino.

MEMBRI

Art. 4 Ammissione

1 Possono essere membri del Consiglio Enti rappresentativi delle persone anziane a livello cantonale, regionale o comunale e che perseguono essenzialmente gli scopi previsti dall'art. 2 del presente statuto.

2 Un Ente, che è già rappresentato da un'organizzazione mantello, non può essere nel contempo membro individuale.

3 Gli Enti che desiderano partecipare all'attività del Consiglio in qualità di membro devono presentare domanda scritta, corredata da documentazione recente sulla propria organizzazione e attività.

4 Sull'ammissione di nuovi membri decide l'Ufficio Esecutivo.

Art. 5 Dimissione

1 L'uscita dal Consiglio avviene con dichiarazione scritta inviata al Consiglio stesso. È possibile in ogni tempo e ha effetto immediato.

2 I membri che escono dal Consiglio non hanno nessun diritto al patrimonio sociale.

Art. 6 Responsabilità

1 La responsabilità dei membri e dei suoi rappresentanti è esclusa. Il Consiglio risponde ai suoi impegni esclusivamente con il proprio patrimonio. È riservata la responsabilità personale per atti illeciti o in violazione al presente statuto.

ORGANI

Art. 7 Organi

1 Gli organi del Consiglio sono:

- a) l'Assemblea generale;
- b) il Comitato;
- c) l'Ufficio Esecutivo.

2 Per le riunioni degli organi del presente articolo viene redatto un verbale.

ASSEMBLEA GENERALE

Art. 8 Composizione, nomina e quorum

1 L'Assemblea generale è composta dai rappresentanti dei membri del Consiglio.

2 Ogni membro ha diritto ad essere rappresentato da un delegato ogni 150 soci, fino ad un massimo di 10 delegati; al minimo da 1 delegato.

3 Le Fondazioni ed eventuali altri enti senza la partecipazione di soci sono rappresentati da 3 delegati.

4 I delegati dei membri sono scelti nell'ambito degli Enti di appartenenza secondo le proprie modalità. La loro nomina è comunicata all'Ufficio Esecutivo prima dell'Assemblea generale.

5 Non vi è un quorum minimo di presenza.

Art. 9 Convocazione e direzione

1 L'Assemblea generale ordinaria viene convocata una volta all'anno, entro il primo semestre, mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno che deve essere inviato ai delegati 30 (trenta) giorni prima.

2 Un'Assemblea generale straordinaria può essere convocata su richiesta del Comitato, dell'Ufficio Esecutivo o di 1/5 (un quinto) dei membri, secondo le modalità contenuti nel cpv 1 del presente articolo.

3 Proposte destinate all'Assemblea e non già inserite nell'ordine del giorno possono essere sottoposte all'Assemblea generale con l'accordo di almeno i 2/3 (due terzi) dei presenti. Le proposte devono rientrare nell'area di competenza dell'Assemblea.

4 L'Assemblea generale è presieduta di regola da un presidente del giorno, nominato dall'Assemblea.

Art. 10 Competenze e nomine

1 L'Assemblea generale ha le seguenti competenze:

- a) la definizione degli indirizzi generali del Consiglio;
- b) la nomina del Comitato;
- c) la nomina del presidente, scelto tra i membri del Comitato;
- d) la nomina dell'Ufficio di revisione esterno;
- e) l'approvazione del rapporto di attività;
- f) l'approvazione dei conti d'esercizio e del bilancio del periodo contabile;
- g) le decisioni sulle proposte presentate dal Comitato;
- h) la modifica dello statuto;
- i) lo scioglimento del Consiglio e la destinazione del patrimonio sociale.

2 Le nomine citate alle lettere b) c) d) del cpv 1 del presente articolo avvengono durante l'Assemblea generale ordinaria all'inizio del quadriennio: in caso di sostituzioni durante il periodo di nomina, esse vengono ratificate durante la successiva Assemblea.

Art. 11 Delibere

1 Ogni delegato presente all'Assemblea ha diritto a un voto. Le decisioni avvengono a maggioranza semplice dei delegati presenti.

2 Le modifiche dello statuto e lo scioglimento del Consiglio devono essere approvati almeno dai 2/3 (due terzi) dei delegati presenti. In caso di parità di voti decide il presidente.

COMITATO

Art. 12 Composizione, durata e quorum

1 Il Comitato è composto al massimo di 20 persone scelte dall'Assemblea (art. 10 cpv 1 lett. b del presente statuto), dell'età minima di 60 anni.

2 Giustificate eccezioni sono ammesse in presenza di operatori del campo socio-sanitario.

3 Il presidente del Consiglio e i membri del Comitato rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili; nel caso di sostituzione durante il quadriennio, il mandato dei subentranti scade alla fine dello stesso.

4 Non vi è un quorum minimo di presenza.

5 Alle riunioni del Comitato è invitata una rappresentanza dell'Autorità cantonale e una del Consiglio cantonale dei giovani, ambedue con voce consultiva.

Art. 13 Direzione e organizzazione

1 Il Comitato è diretto dal presidente del Consiglio; in caso di suo impedimento dal vicepresidente; in caso di impedimento di entrambi esso sceglie il presidente fra i membri dell'Ufficio Esecutivo.

2 Il Comitato può creare dei gruppi di lavoro per compiti speciali e/o decidere per la consultazione di un esperto su analisi di determinati temi.

Art. 14 Competenze

1 Il Comitato ha le seguenti competenze:

- a) nomina, fra i suoi componenti, 4 membri dell'Ufficio Esecutivo;
- b) decide sul sostegno finanziario a progetti presentati all' Ufficio Esecutivo, che abbiano una diretta ricaduta sul benessere dell'anziano;
- c) risponde alle richieste di consultazione formulate al Consiglio;
- d) decide definitivamente sui ricorsi inerenti all'ammissione di un membro.

Art. 15 Delibere

1 Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità decide il presidente.

UFFICIO ESECUTIVO

Art. 16 Composizione e nomina

1 L'Ufficio Esecutivo è composto di 5 membri appartenenti al Comitato, di cui il presidente. Non ci può essere più di un rappresentante dello stesso Ente.

2 I membri dell'Ufficio Esecutivo rimangono in carica 4 anni. Nel caso di sostituzione durante il quadriennio il loro mandato scade alla fine dello stesso. Essi rimangono comunque in carica fino alla nomina dei loro successori.

Art. 17 Direzione e organizzazione

1 L'Ufficio Esecutivo organizza liberamente i propri lavori ed è diretto dal presidente; in sua assenza, dal vicepresidente; in caso di assenza di entrambi, nomina un presidente ad hoc scelto fra i membri presenti.

2 Il quorum minimo di presenza è di 3 membri.

Art. 18 Competenze

1 L'Ufficio Esecutivo ha le seguenti competenze:

- a) nomina nel suo interno un vicepresidente e un responsabile delle finanze del Consiglio;
- b) cura la gestione corrente del Consiglio ed è responsabile dell'esecuzione delle decisioni prese dall'Assemblea e dal Comitato;
- c) si avvale di un segretario a condizione di avere la copertura delle relative spese;
- d) allestisce ogni anno un rapporto di attività all'attenzione dell'Assemblea generale ordinaria per il tramite del presidente del Consiglio;
- e) può deliberare in merito a spese e sostegni finanziari fino ad un massimo di fr. 2'000.- (duemila) per progetto.

Art. 19 Delibere

1 Le decisioni dell'Ufficio Esecutivo sono prese a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità decide il presidente.

2 Sono ammesse decisioni per consultazione diretta.

Art. 20 Informazione e comunicazione

1 L' Ufficio Esecutivo assicura un'informazione puntuale delle proprie attività di interesse generale attraverso il proprio sito internet (incluso uno spazio extranet con codici differenziati) e attraverso newsletter periodiche.

2 Le comunicazioni di tipo amministrativo avvengono per posta elettronica e/o -a seconda dei casi- mediante invio postale.

FINANZE

Art. 21 Finanziamento

1 A costituire i mezzi finanziari del Consiglio possono concorrere:

- a) i contributi pubblici;
- b) i contributi di privati;
- c) il proprio patrimonio e relativo reddito.

Art. 22 Indennizzo spese

1 L'attività ordinaria dei membri dell'Assemblea, del Comitato e dell'Ufficio Esecutivo è volontaria; pertanto non è soggetta a retribuzione. È ammesso il rimborso spese ai membri del Comitato e dell'Ufficio Esecutivo.

UFFICIO DI REVISIONE

Art. 23 Ufficio di revisione esterno: durata, compiti

1 L'Assemblea generale nomina per la durata di 4 (quattro) anni un ufficio di revisione esterno autorizzato secondo le norme vigenti in materia.

2 L'Ufficio esamina i conti del Consiglio e allestisce il proprio rapporto all'attenzione dell'Assemblea generale ordinaria con la proposta riguardante l'approvazione dei conti.

RAPPRESENTANZA E DIRITTO DI FIRMA

Art. 24 Rappresentanza e diritto di firma

1 Il Consiglio è rappresentato verso l'esterno dal suo presidente e in sua assenza dal vicepresidente, o da un membro dell'Ufficio Esecutivo designato da quest'ultimo.

2 Il Consiglio è vincolato dalla firma collettiva a due del presidente o del vicepresidente unitamente al segretario del Consiglio.

SCIoglIMENTO

Art. 25 Destinazione del patrimonio sociale

1 In caso di scioglimento del Consiglio il patrimonio sociale deve essere attribuito a uno o più enti con sede nel Cantone Ticino che promuovono una politica a favore delle persone anziane.

APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 26 Approvazione ed entrata in vigore

1 Il presente statuto, approvato dall'Assemblea generale del Consiglio il 27 marzo 2018, entra immediatamente in vigore e sostituisce quello approvato dall'Assemblea costitutiva del 19 novembre 2004; con successive modifiche approvate dall'Assemblea generale ordinaria del 27 aprile 2009, del 24 aprile 2012 e del 21 marzo 2019.

2 Per tutto quanto non contemplato dal presente statuto fanno stato le norme del Codice Civile Svizzero.

Bellinzona, 21 marzo 2019